

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE CORO BARONIA APS

Articolo 1

Denominazione, sede e disciplina dell'Associazione

1. L'Associazione denominata "**Associazione culturale di promozione sociale Coro Baronia APS**", di seguito indicata anche come "Associazione" o "Coro Baronia APS", si adegua ed è organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), è regolata secondo le disposizioni recate nel presente Statuto e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione è individuata dal marchio, come da allegato riprodotto in calce all'articolo 22.
3. La sede legale dell'Associazione Culturale Coro Baronia è in Budoni, sita in via Aspromonte 33 Tanaunella.
4. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, senza modifiche statutarie, fatta salva la comunicazione agli Enti preposti.
5. L'utilizzo dell'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" è sospeso fino all'avvenuta iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

Articolo 2

Durata, qualificazione e obblighi dell'Associazione

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato dei propri soci.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
5. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 3

Scopi associativi

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

1. Scopo dell'Associazione è lo studio e la diffusione in forma pubblica e privata, della musica, con particolare riferimento a quella corale, per mezzo di concerti, rassegne e quant'altro opportuno e compatibile con tali finalità.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall' art.5 comma 1 D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 lettere d), e), i):

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 l'Associazione potrà svolgere attività mirate ad incrementare e valorizzare l'attività musicale e la pratica del canto corale nella realtà locale.

In particolare intende:

- a) favorire e promuovere la pratica del canto corale attraverso lo studio, preparazione e prove per eseguire programmi di ogni genere musicale ritenuto idoneo dal Direttore Artistico;
- b) a studiare e divulgare il canto corale in generale con preminente interesse per quello delle tradizioni popolari della Sardegna;

- c) all'organizzazione di manifestazioni culturali attinenti il canto in generale e quello corale in particolare, ma anche la musica, il ballo, la letteratura, il teatro, l'arte figurativa legata al folklore ed alle tradizioni popolari della Sardegna;
- d) favorire e promuovere incontri corali a ogni livello, sviluppare forme di collaborazione, coproduzione e coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale;
- e) organizzare, ove e quando possibile, in proprio o in collaborazione con altri organismi, concorsi, rassegne guidate, manifestazioni e concerti;
- f) curare in proprio o in collaborazione con altri organismi, la pubblicazione e/o la diffusione di pubblicazioni a carattere didattico-corale, edizioni discografiche musicali;
- g) divulgare la conoscenza della propria attività e sviluppare iniziative di collegamento e di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni musicali, culturali e scolastiche;
- h) studiare e realizzare iniziative e collaborazioni con gli organi d'informazione pubblici e privati per la diffusione dell'attività e della cultura corale;
- i) sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni corali regionali, nazionali e internazionali, compresa l'eventuale adesione ai predetti organismi;
- l) sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statuari.
3. Il repertorio del coro comprende canti polifonici sacri, melodie tradizionali sarde, canti alpini e internazionali.
4. L'Associazione promuove le attività culturali, specie in forma di concerti, rassegne, convegni, pubblicazioni, materiali audiovisivi e corsi di formazione.
5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere della Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività:
- a) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 4

Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
2. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
6. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
- a) **Soci Fondatori**, coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione;
- b) **Soci Ordinari**: sono coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e versano la quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) **Soci Benemeriti**: sono persone nominate tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
7. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- Tutti i soci prestano la loro opera in favore dell'Associazione a titolo gratuito.
8. I soci sono iscritti nel Registro dei Soci nell'ordine cronologico di prima adesione o di rinnovo dell'adesione. La compilazione, nonché l'aggiornamento del Registro dei Soci spetta al Presidente e/o al Vice Presidente.

Articolo 5

Doveri dei soci

1. I soci hanno il dovere di:

- a) versare puntualmente la quota sociale annua, volta all'autofinanziamento dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea;
- b) osservare le norme dello Statuto e i Regolamenti interni nonché le disposizioni delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) non intraprendere iniziative che possano essere lesive degli interessi degli altri soci e dei fini precipi della Associazione.
- d) cooperare con gli organi sociali per il conseguimento delle finalità statutarie;
- e) partecipare alle assemblee.

Articolo 6 **Diritti dei soci**

1. Ogni associato, purché iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre mesi ha diritto di:
 - a) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - b) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - c) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - d) ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
 - e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Segretario che entro 7 (sette giorni) dalla richiesta li mette a disposizione del richiedente;
 - f) discutere e approvare i rendiconti economici;
 - g) dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

Articolo 7 **Ammissione dei soci**

1. Il numero dei soci è limitato alla capacità di raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'ingresso di nuovi soci è così regolamentato:
I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che nella prima seduta in calendario la analizza e delibera sull'accettazione della medesima.
L'iscrizione come Socio decorre dall' inizio dell'esercizio sociale in cui la domanda è accolta e la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 8 **Deliberazioni e controversie**

1. L'appartenenza all' Associazione, essendo di carattere libero e volontario, impegna i soci al rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, in conformità a quanto disposto dallo Statuto.
2. La risoluzione di eventuali controversie è demandata al Collegio dei Probiviri la cui decisione è definitiva.

Articolo 9 **Perdita dei requisiti**

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per **decesso**;
 - b) per **recesso volontario**, ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - c) per **morosità** nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;
 - d) per **esclusione**, perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione alle disposizioni delle norme statuarie, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali o arrechi danno morale e materiale con comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
2. L'esclusione viene adottata con apposito provvedimento della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo che dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, per iscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione
 - a) contro tale decisione il Socio potrà ricorrere, impugnando il provvedimento entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ad

attestare il ricevimento, inviata al Presidente dell'Associazione, al Collegio dei Probiviri il quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo;

b) All'appellante deve essere garantito davanti al Collegio dei Probiviri il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

3. Il socio receduto, escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, non può richiedere i contributi versati e non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

4. E' fatto loro obbligo di restituire il materiale loro consegnato per l'espletamento delle attività associative (cartelline, raccoglitori, etc.)

Articolo 10 **Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. I componenti degli organi sono eletti per un triennio e possono essere confermati nell'incarico dalla Assemblea, anche per più mandati.

Articolo 11 **Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

1. L'Assemblea dei soci è può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

2. All'Assemblea ordinaria compete nominare e revocare i componenti degli organi sociali:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Presidente, il Segretario, il Tesoriere nonché il Collegio dei Probiviri;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) discutere e ratificare le relazioni del Presidente dell'Associazione delle attività ed il bilancio consuntivo e deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h) deliberare in merito al programma delle attività;
- i) l'Assemblea ordinaria va convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- l) nominare il Direttore Artistico del Coro.

3. All'Assemblea straordinaria compete:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione su proposta di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci;
- b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

4. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria possono essere convocate, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) dal Consiglio Direttivo;
- c) con motivazione scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

5. La convocazione va comunicata a tutti i soci specificando l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e in eventuale seconda convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata:

- a). le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, di norma, nei giorni e negli orari delle prove settimanali;
- b). mediante avviso affisso presso la sede sociale e comunicazione, a tutti i soci, a mezzo di posta ordinaria, elettronica o altro mezzo telematico, ovvero mediante consegna a mano.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla assemblea, validamente costituita.
7. L'Assemblea straordinaria, è validamente costituita:
- a) in prima e seconda convocazione se presente almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti.
- Il Presidente ha la facoltà di far partecipare un notaio, in qualità di segretario, per redigere il verbale della riunione.
8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto.
9. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
10. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
11. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
12. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 (Conflitto d'interessi) del Codice Civile in quanto compatibile.
- I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
13. L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
14. Fatti salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale, ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza dei soci che partecipano, anche per delega, alla votazione.
- I soci che dichiarano di astenersi sono comunque computati ai fini del numero legale della riunione e del numero totale dei partecipanti al voto.
15. In caso di parità dei voti, la proposta si intende non approvata e l'Assemblea, su richiesta del Presidente o di un quinto dei soci, può essere chiamata a votare la medesima una seconda volta.
16. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea fra i soci presenti.
17. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto, obbligano tutti i soci

Articolo 12

Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di n. 8 (otto), scelti tra gli associati, ovvero indicati dagli enti associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo, successivamente dall'Assemblea degli associati i Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza alcun limite. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, in via ordinaria una volta a trimestre e tutte le volte che lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria dal Presidente a richiesta anche di un singolo componente del Direttivo.
5. La convocazione dovrà avvenire con comunicazione scritta, anche via email, contenente l'ordine del giorno, ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
 - a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Soci cui il Consiglio abbia affidato specifici incarichi;
- e) il Consiglio può richiedere la partecipazione alle proprie riunioni del Direttore Artistico, al quale deve comunque comunicare l'ordine del giorno.
- 7) L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica:
- a) in apertura di riunione viene nominato il Segretario che ha il compito di redigere il verbale;
- b) Presidente e Segretario devono essere fisicamente presenti alla riunione.
8. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Non sono ammesse deleghe.
- Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- Le deliberazioni sono riportate in verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e da trascrivere nel Libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione che può essere delegata a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Tra l'altro gli compete:
- a) deliberare sull'ammissione degli associati e nel caso, motivarne il rigetto;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) stabilire l'ammontare della quota sociale annua e del contributo straordinario;
- d) deliberare l'adesione dell'Associazione a organismi corali federali regionali, nazionali e internazionali ed eleggere un proprio membro rappresentante presso di essi;
- e) convocare le Assemblee dei Soci, ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
- f) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare il conferimento di procure sia generali che speciali;
- h) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- i) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- l) stabilire i criteri e deliberare per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore e nell'interesse dell'Associazione;
- m) redigere annualmente il rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- n) deliberare tutti gli atti ed i contratti attinenti l'attività sociale;
- o) deliberare gli atti ed operazioni con enti e uffici pubblici e privati;
- p) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli riservati per Statuto all'Assemblea.
10. Il Consiglio Direttivo elegge il vice-presidente, scelto tra i suoi membri.
11. Il Consiglio Direttivo stabilisce e modifica l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune, senza modifiche statutarie.
12. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità: non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 13 **Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza direttamente dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Runt.
- 5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
- 6. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- 7. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 6 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all' elezione del nuovo Presidente.

Articolo 14 **Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, anche tra persone non appartenenti all'Associazione, di riconosciuto equilibrio morale che esprimeranno il proprio parere in maniera autonoma e vincolante su tutte le controversie insorte tra gli associati, ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi.
2. Nella prima seduta il Collegio elegge un presidente fra i suoi membri.
3. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente o il Consiglio direttivo o un quinto dell'Assemblea lo richiedano.

Articolo 15 **Direttore artistico**

1. Il Direttore artistico (Direttore del Coro) è nominato dall'Assemblea, scelto, non necessariamente tra i soci ordinari ma anche tra professionisti esterni. Ha la competenza esclusiva sulla materia concernente in qualsiasi modo la preparazione musicale, vocale ed artistica del Coro. Sceglie il repertorio da sottoporre, senza formalità, al Consiglio Direttivo che ne riferisce all'Assemblea.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 al Direttore artistico spetta il compito di mantenere la disciplina durante le prove e i concerti, e, se del caso, di fare osservazioni in merito al comportamento di singoli cantori o del Coro nel suo insieme.
3. E' inoltre compito del Direttore artistico curare la preparazione coreografica dei concerti, decidere la presentazione, stabilire la successione dei brani e curare la regia.
4. Il Direttore artistico mantiene i rapporti e stipula gli accordi con i musicisti esterni che più ritiene idonei per il miglior esito dei concerti, coadiuvato negli aspetti organizzativi dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.
5. La carica di Direttore artistico può essere persa per:
 - a) dimissioni volontarie con comunicazione scritta all' Assemblea dei Soci;
 - b) revoca motivata, deliberata dall' Assemblea dei Soci.

Articolo 16 **Segretario**

1. Il Segretario è eletto dalla Assemblea tra gli appartenenti all' Associazione.
2. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - a) cura l'adempimento delle disposizioni del Consiglio Direttivo, che può conferirgli procure sia generali che speciali;
 - b) cura la conservazione dei libri sociali e provvede alle comunicazioni degli organi sociali ai soci.

Articolo 17 **Tesoriere**

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra gli appartenenti all'Associazione.
2. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote annuali e degli altri proventi che pervengano all'Associazione, cura la tenuta del registro di cassa, cura la custodia del fondo cassa nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente alla stesura del rendiconto annuale.

Articolo 18 Documenti associativi

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il **Libro dei soci**, nel quale sono annotati per ciascun socio data d'iscrizione, cognome e nome, qualifica nonché luogo e data di nascita;
 - b) il **Libro dei verbali delle riunioni** dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nel quale sono scritti in originale, ovvero trascritti, i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) il **Registro di cassa**, contenente annotazione, in ordine cronologico, di tutte le entrate e le uscite, con espressa indicazione di data, importo, nominativo della controparte e causale della operazione;
 - d) il **Libro dei verbali e delle deliberazioni** del Collegio dei Proviviri.
2. I soci possono prendere visione ogni qualvolta ne facciano richiesta del Libro dei Soci, nonché del Libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'anno in corso.

Articolo 19 Patrimonio

- 1) L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117.
2. La quota sociale da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla medesima per la prima volta, o di rinnovo dell'adesione da parte dei soci già iscritti nel precedente anno solare, è stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento come determinato dal comma 2, e sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto essere restituito quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 20 Bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:
 - a) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione;
 - b) L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
 - c) Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione;
 - d) per l'approvazione, i soci sono convocati almeno sette giorni prima della riunione. Durante il predetto termine di sette giorni i documenti contabili sono a disposizione dei soci, che possono prenderne visione nel luogo e con le modalità indicati nella convocazione dell'Assemblea. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico le entrate e le uscite di competenza;
 - e) Il Bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.
2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 21

Raccolta delle somme

1. Le somme comunque raccolte dall'Associazione, saranno depositate su un Conto Corrente e/o Posta Pay, intestato all' Associazione da aprirsi a cura del Presidente.
2. Custode e curatore del libretto è il Tesoriere.

Articolo 22

Logo



1. L'Associazione Culturale Coro Baronia APS si avvale di un proprio logo riportato in allegato al verbale
2. Il logo dell'Associazione può essere utilizzato dai Soci soltanto per questioni attinenti la vita istituzionale del sodalizio e non per creare, senza preventive autorizzazioni del Consiglio Direttivo, gadget, distintivi, crest ed altro.
3. Analogamente, è vietato a chiunque di creare oggetti e materiali da impiegare nell'attività istituzionale al di fuori di quelli ufficialmente approvati dall'Associazione. Ogni uso indebito sarà perseguito a norma di legge ed i soci sono pregati di verificare e segnalare ogni abuso.

Articolo 23

Sito Internet e Social Network

1. L'Associazione può dotarsi ed avere come punto di riferimento un sito internet e/o delle pagine nei più diffusi social network a cui appoggiarsi per comunicazioni e divulgazione delle iniziative dell'Associazione.
2. Nel caso verrà riconosciuta una quota annua da destinarsi per la gestione del sito.

Articolo 24

Tessera Sociale

1. La Tessera sociale ha titolo ai fini del riconoscimento di appartenenza all' "Associazione Culturale Coro Baronia APS" ed ha valore solo se rinnovata per l'anno in corso.
2. Il titolare ne risponderà personalmente di ogni altro uso diverso da quello per cui è stata rilasciata, alla "Associazione Culturale Coro Baronia APS" che declina qualsiasi responsabilità presente e futura per l'eventuale indebito uso della tessera da parte del Socio.
3. Per i casi contemplati negli articoli precedenti che prevedono l'esclusione di un socio, e il mancato rinnovo della Tessera annuale il titolare ha l'obbligo di restituire la Tessera. In caso di mancata restituzione si procederà a termini di legge.

Articolo 25

Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. A norma dell'art. 21 (Deliberazioni dell'Assemblea) del Codice Civile, il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei voti espressi.

Articolo 26

Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo fungerà da comitato liquidatore e dovrà redigere un piano di liquidazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
2. Il patrimonio dell'Associazione sarà totalmente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all' art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall' art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 27

Disposizione transitoria

1. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successive provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 28

Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.